

Protocollo: vedi segnatura.XML

TITOLO	2015.1.10.4
	2017.1.10.21.329
LEGISLATURA	X

Il giorno 10 settembre 2018 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'Emilia-Romagna con la partecipazione dei componenti:

STEFANO CUPPI	Presidente
ALFONSO UMBERTO CALABRESE	Vicepresidente
STEFANO CAVEDAGNA	Componente

Svolge le funzioni di segretario la dott.ssa Rita Filippini.

OGGETTO: DEFINIZIONE CONTROVERSIA XXX / WIND TRE X (GIA' H3G X)



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.7628

email corecom@regione.emilia-romagna.it - PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom

Il Comitato Regionale per le Comunicazioni

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *"Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità"*;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*, in particolare l'art. 1, c. 6, lettera a), n. 14 e c. 13;

Visto il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il *"Codice delle comunicazioni elettroniche"*;

Viste la legge regionale Emilia-Romagna 30 gennaio 2001, n. 1, recante *"Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.)"*, in particolare l'art. 14, e la deliberazione del Comitato regionale per le Comunicazioni Emilia-Romagna 9/III/08;

Vista la delibera Agcom n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante *"Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti"* e successive modifiche ed integrazioni, di seguito *"Regolamento"*;

Vista la delibera Agcom n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante *"Regolamento in materia dei indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori"*, di seguito *"Regolamento indennizzi"*;

Vista la Delibera Agcom n. 51/10/CIR;

Visto l'Accordo quadro sottoscritto il 28 novembre 2017 fra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative e delle regioni e delle Province autonome;

Vista la *"Convenzione per il conferimento e l'esercizio della delega di funzioni ai Comitati regionali per le Comunicazioni"* sottoscritta in data 28 dicembre 2017 dal Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni, dal Presidente della Regione Emilia Romagna, dalla Presidente del Comitato regionale per comunicazioni Emilia - Romagna"

Visti gli atti del procedimento;



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.7628

email corecom@regione.emilia-romagna.it - PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom

Viste la relazione e la proposta di decisione della Responsabile del Servizio dr.ssa Rita Filippini (NP.2018.1986);

Udita l'illustrazione svolta nella seduta del 10 settembre 2018;

CONSIDERATO QUANTO SEGUE

1. La posizione dell'istante

L'istante ha lamentato fatturazioni ingiustificate e mancata trasparenza contrattuale nei confronti della società Wind Tre X (già H3G X), che per brevità nel prosieguo del presente atto verrà denominata H3G. In particolare, nell'istanza introduttiva del procedimento e nel corso dello stesso, l'istante ha dichiarato quanto segue:

- di essersi accorta nel mese di giugno 2016 che venivano addebitati in conto corrente, a far data dal 19/06/2013, importi bimestrali per pagamento bollette H3G pur non avendo sottoscritto alcun contratto con tale operatore;
- di avere sporto querela alla questura di Bologna denunciando l'accaduto;
- di avere inviato reclamo all'operatore il 28/11/2016 cui non è stato dato riscontro.

In base a tali premesse, l'utente ha richiesto:

- a) la restituzione di quanto pagato, in assenza di contratto, a partire dal giugno 2013, per un totale di euro 1.837,88;
- b) il pagamento degli indennizzi dovuti per l'imputazione del corrispettivo di servizi non richiesti per il medesimo periodo;
- c) il pagamento della somma di euro 150,00 o della diversa somma che sarà determinata dal Corecom, quale contributo alle spese del procedimento.

2. La posizione dell'operatore

L'operatore, nella propria memoria del 12/09/2017 (Prot. AL/2017/44148 del 12/09/2017) dichiara che la numerazione in contestazione - 34250XXX78 - è stata attivata in data



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.7628

email corecom@regione.emilia-romagna.it - PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom

02/05/2013 in base a contratto che viene allegato e disattivata il 08/09/2016 per importi insoluti. Rileva di aver effettuato i controlli di rito sulla modulistica, sulla correttezza dei dati e sull'assenza di eventuali profili di illiceità, provvedendo successivamente ad attivare l'utenza telefonica. Evidenzia che in caso di contestazione circa l'indebita attivazione di servizi, l'operatore è tenuto a dimostrare di aver ricevuto una richiesta dell'utente idonea a determinare l'attivazione contestata, per essere liberato da ogni responsabilità; le ulteriori questioni relative all'autenticità della sottoscrizione esulano dalle competenze dell'Autorità e dovranno essere rimesse all'esclusiva competenza del giudice ordinario ex art. 214 c.p.c. (ex multis, Corecom Piemonte determina n. 8/2014). In tal senso viene anche richiamata la Delibera Agcom 51/10/CIR.

3. Motivazione della decisione

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dalla parte devono essere integralmente respinte come di seguito precisato.

- a) Le richieste sub a) di restituzione di quanto pagato, in assenza di contratto, a partire dal giugno 2013, per un totale di euro 1.837,88 e sub b) di pagamento degli indennizzi per servizi non richiesti vengono trattate congiuntamente e vengono respinte. Si rileva che a fronte della contestazione dell'istante in merito alla mancata sottoscrizione di alcun contratto, contestazione oggetto anche di denuncia querela all'autorità di P.P. S.S. in data 16/06/2016, l'operatore ha prodotto il contratto sottoscritto in data 30/04/2013. Tale contratto è integralmente compilato e sottoscritto in tutte le sue parti. Allo stesso è allegata la copia della carta di identità dell'istante (che pur scarsamente leggibile pare conforme a quella depositata dalla stessa in corso di procedura) ed il numero seriale della SIM di cui è stata chiesta la portabilità. Al contratto è anche allegata l'autorizzazione permanente di addebito in c/c, anch'essa sottoscritta, recante le coordinate bancarie sulle quali sono stati addebitati i costi contestati da parte istante. Parte istante nella memoria del 12/09/2017 (Prot. AL/2017/44321 del 13/09/2017) afferma di disconoscere le sottoscrizioni apposte in calce ai moduli contrattuali e contesta l'omissione di controlli da parte dell'operatore. Nel caso di specie occorre richiamare la Delibera AGCOM n. 51/10/CIR, citata peraltro anche dall'operatore, che ha sostenuto "l'incompetenza di questa Autorità in materia di verifica



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.7628

email corecom@regione.emilia-romagna.it - PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom

dell'autenticità della firma, in quanto il disconoscimento c.d. di autenticità, avente per oggetto la verità e la genuinità di una scrittura o della sottoscrizione su di essa apposta, è disciplinato dagli articoli 214 e 215 del codice di procedura civile e demandato all'autorità giudiziaria ordinaria (Cass. Sez. V, 22 gennaio 2004, n. 395). Ritenuto pertanto, per quanto sopra esposto, che il disconoscimento di autenticità, da cui derivano le richieste di rimborso e di indennizzo avanzate da parte istante, esuli dall'ambito di applicazione del Regolamento di cui alla Delibera n. 173/07/CONS le richieste di parte istante vengono respinte.

- b) La richiesta sub c) di pagamento di un importo quale contributo alle spese del procedimento non viene accolta in quanto, considerato l'esito negativo del presente procedimento.

Per questi motivi, acquisito il parere preventivo di regolarità amministrativa del presente atto espresso dalla Responsabile del Servizio dr.ssa Rita Filippini, il Corecom, all'unanimità

DELIBERA QUANTO SEGUE

1. Rigetta integralmente l'istanza di Santoro nei confronti della società Wind Tre X (già H3G X) per le motivazioni di cui in premessa.

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito web del Corecom e dell'Autorità.

Firmato digitalmente

Il Segretario

Dott.ssa Rita Filippini

Firmato digitalmente

Il Presidente

Stefano Cuppi



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.7628

email corecom@regione.emilia-romagna.it - PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom